REGOLAMENTO (CEE) N. 583/92 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 1992

che stabilisce le modalità provvisorie del regime delle preferenze generalizzate applicabili nel settore della fecola di patate in seguito all'applicazione dell'accordo intermedio concluso con la Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3588/91 (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3843/90 si applica fino al 31 dicembre 1992 in virtù del regolamento (CEE) n. 3588/91, modificato dal regolamento (CEE) n. 282/92 (3), che proroga nel 1992 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3834/90 recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo;

considerando che l'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica polacca, dall'altro, è stato firmato il 16 dicembre 1991; che, in attesa della sua entrata in vigore, la Comunità ha deciso di applicare, a partire dal 1° marzo 1992, un accordo intermedio concluso con tale paese, in appresso denominato « accordo intermedio »;

considerando che le modalità di applicazione di questo accordo sono state previste dal regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (4), e, per quanto riguada il settore della fecola di patata, dal regolamento (CEE) n. 582/92 della Commissione, del 6 marzo 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione, per la fecola di patata, del regime d'importazione previsto dall'accordo intermedio concluso tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Polonia, dall'altro (5);

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 3834/90, in particolare dell'articolo 2, paragrafo 2, il beneficio del regime preferenziale generalizzato dovrebbe essere concesso alla Polonia esclusivamente fino a quando entreranno in vigore le concessioni tariffarie nel quadro degli accordi succitati; che l'accordo concluso con la Polonia prevede concessioni tariffarie nel settore della fecola di patata ed enuncia, nel protocollo n. 7, l'intenzione di non applicare più a questo paese il regime delle preferenze generalizzate;

considerando che, stando così le cose, nel momento in cui entreranno in vigore le concessioni tariffarie succitate e in attesa di una soluzione definitiva di questo problema in sede di Consiglio, è necessario disporre che le domande di titoli di importazione in provenienza dalla Polonia, presentate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3700/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che stabilisce le modalità di applicazione, per la fecola di patate del codice NC 1108 13 00, del regolamento (CEE) n. 3588/91 del Consiglio recante riduzione, per il 1992, dei prelievi per alcuni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (6), siano prese in considerazione nel quadro del regolamento (CEE) n. 582/92; che, in attesa di una decisione sulla futura applicazione del regime delle preferenze generalizzate, occorre inoltre sospendere il rilascio dei titoli di importazione nel quadro del regolamento (CEE) n. 3700/91;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titolo di importazione di fecola di patata originaria della Polonia, presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3700/91, si considerano presentate a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 582/92 e sono soggette alle disposizioni di questo regolamento.

2. È sospeso il rilascio dei titoli di importazione nel quadro del regolamento (CEE) n. 3700/91.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 1992.

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.
(2) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 6.
(3) GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 1.
(4) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.
(5) Vedi pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU n. L 350 del 19. 12. 1991, pag. 32.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione